



*Ministero dell'Interno*

**DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DELLA SICILIA**

**UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA  
SEGRETERIA CTR**

(nella nota di risposta citare numero di protocollo e data)

Sede Operativa - Via Mariano Stabile, 160 90139 – Palermo  
Sede Direzionale - Piazza Verdi, 16 90138 – Palermo  
Tel. 091.6057511- 091.321096

E-mail ordinaria [dir.sicilia@vigilfuoco.it](mailto:dir.sicilia@vigilfuoco.it)

E-mail certificata [dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it)

Sito web istituzionale [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)

Ai Comandanti dei Vigili del Fuoco  
della **SICILIA**  
**LORO SEDI**

Consigli degli Ordini degli Ingegneri, Architetti,  
Chimici, Dottori Agronomi e Forestali, Geometri,  
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati,  
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Agrotecnici  
e Agrotecnici Laureati,  
della **SICILIA**  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Istanze di deroga ai sensi dell'art. 7 del DPR 01/08/2011 n. 151.  
Chiarimenti.**

L'emanazione del D.M. 12 aprile 2019: “ *modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019, ha posto fine al periodo transitorio di applicazione volontaria del codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica ampliandone il campo di applicazione.

Il decreto in parola inoltre ha introdotto nuovi metodi per la verifica delle soluzioni alternative, applicabili per le istanze di deroga, al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di sicurezza equivalente.

L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi, disciplinato dall'art. 7 del D.P.R. 151/2011, che scaturisce dalla impossibilità da parte di quelle attività che presentano caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, consente al professionista antincendio di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti, sotto il profilo della sicurezza antincendio, a quelle prescritte dalla regola tecnica.

Tutto ciò premesso, si comunica che questa Direzione Regionale, a far data dal ricevimento della presente nota, non accetterà progetti di deroga per quelle attività di cui all'art. 2 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., se non si farà ricorso ai dettami del Codice di Prevenzione incendi.

Si ricorda a tal proposito quanto indicato dalla nota DCPREV 9723 del 26/06/2019, ossia che *“l’adozione del codice nella valutazione delle deroghe, presentate per le pratiche trattate con le regole tecniche tradizionali, comporta la necessità di rivalutare l’intero progetto alla luce di tutti i contenuti del Codice stesso”*.

Si rammenta altresì, che la nota di cui sopra fornisce possibili soluzioni progettuali che possono costituire utile riferimento per l’individuazione delle misure compensative del rischio raggiunto.

PD Ferdinando FRANCO  
DV Francesco CARUSO

IL DIRETTORE REGIONALE  
(Ennio AQUILINO)

*(sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)*